



SOMMARIO

- Iniziativa del SIULP per ripristinare l'immediata corresponsione del trattamento di fine servizio
- Il SIULP chiede l'apertura del tavolo relativo al Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.)
- Disponibilità di codici e prontuari per i colleghi della Polizia Stradale
- Sgravio contributivo lavoratrici con figli - Circolare INPS
- Disciplina della dirigenza della Polizia di Stato. - Orario di lavoro e prestazioni di lavoro straordinario
- Concorsi per funzionari tecnici della Polizia di Stato
- Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2024
- Cessione quinto pensioni e stipendi: i nuovi tassi sul prestito

Iniziativa del SIULP per ripristinare l'immediata corresponsione del trattamento di fine servizio

In considerazione del fatto che è iniziato l'esame dell'Atto Camera n°1254 contenente "misure per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti d'importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento" la Segreteria Nazionale ha intrapreso una iniziativa di sensibilizzazione a livello politico per eliminare, attraverso una modifica legislativa, il meccanismo dilatorio dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n 79, peraltro giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale, e consentire l'erogazione immediata del trattamento di fine servizio al momento del pensionamento.

Si riporta il testo della nota Inviata in data 6 febbraio 2024 dalla Segreteria Nazionale al Presidente della sesta Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati:

"Presidente, con la recente sentenza della Corte costituzionale, udienza pubblica del 9 maggio 2023, decisione del 19/06/2023, deposito del 23/06/2023, pubblicazione-in GU. 28/06/2023 n. 26, riguardante il

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblici, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2010, n. 78, misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, nel procedimento vertente tra A. R., il Ministero dell'interno e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 17 maggio 2022, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica .n 44, prima serie speciale, dell'anno 2022, è stato evidenziato che la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, non si recita solo all'importo corrisposto ma, include anche la puntualità dell'erogazione rilevando, altresì, che le disposizioni sul pagamento differito del TFS nel pubblico impiego, introdotte originariamente per affrontare una crisi temporanea, sono diventate una prassi strutturale ingiustificata.

La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n. 159 C.C del 2019).

La garanzia della giusta retribuzione proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 C. del 2019).

La stessa Corte si è dovuta far carico della considerazione che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale (sentenza n. 159 del 2019).

Non è da escludersi, pertanto, in assoluto che, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio. Tuttavia, un siffatto intervento è, anzitutto, vincolato al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Un ulteriore limite riguarda la durata di simili misure. La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è, infatti, condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso» (ordinanza n. 299 del 1999).

Ebbene, il termine dilatorio quale risultante dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

A differenza del pagamento differito dell'indennità di fine servizio in caso di cessazione anticipata dall'impiego --in cui il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trova giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa (sentenza n. 159 del 2019) - il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro.

Ciò in quanto la previsione ora richiamata ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario-in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza.

E' stata nondimeno segnalata, quanto alla medesima normativa, per l'effetto combinato del pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, «l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare [...]. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine servizio, conquistate "attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa"

(sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, - in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana» (sentenza n.159 del 2019). Ecco la necessità di un intervento del legislatore.

L'attuale situazione inflazionistica, in relazione anche ai ratei della prestazione previdenziale, incide sul potere d'acquisto perché non esiste una bilancia di recupero attraverso, semmai, una rivalutazione monetaria del TFS.

Vi è di più. I prestiti, anche a tassi agevolati delle banche, che oscillano dal 3 % al 4 %, e quelli dell'INPS come alternativa al pagamento immediato, non risolvono affatto il problema, anzi, a dirla tutta, impongono un aggiuntivo onere finanziario ai dipendenti pubblici. A tale problema non ha, tuttavia, fatto seguito una riforma specificamente volta a porre rimedio al vulnus costituzionale riscontrato. Non può, infatti, ritenersi tale la disciplina dell'anticipazione della prestazione dettata dall'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ai sensi del quale è possibile richiedere il finanziamento di una somma, pari all'importo massimo di 45.000 euro, dell'indennità di fine servizio maturata, garantito dalla cessione pro solvendo del credito avente ad oggetto l'emolumento, dietro versamento di un tasso di interesse fissato dall'art. 4, comma 2, del d.m. 19 agosto 2020 in misura pari al rendimento medio dei titoli pubblici maggiorato dello 0,40 per cento.

Analoghe considerazioni, peraltro, possono essere svolte in merito all'anticipazione istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS 9 novembre 2022, n. 219. Essa è prevista a favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e consente di usufruire di un finanziamento pari all'intero ammontare del trattamento maturato e liquido, erogato al tasso di interesse pari all'1 per cento fisso, unitamente alle spese di amministrazione in misura pari allo 0,50 per cento dell'importo, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota non ancora esigibile del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Le normative richiamate investono solo indirettamente la disciplina dei tempi di corresponsione delle spettanze di fine servizio. Esse non apportano alcuna modifica alle norme in scrutinio, ma si limitano a riconoscere all'avente diritto la facoltà di evitare la percezione differita dell'indennità accedendo però al finanziamento oneroso delle stesse somme dovutegli a tale titolo. Il legislatore non ha, infatti, espunto dal sistema il meccanismo dilatorio all'origine della riscontrata violazione, né si è fatto carico della spesa necessaria a ripristinare l'ordine costituzionale violato, ma ha riversato sullo stesso lavoratore il costo della fruizione tempestiva di un emolumento che, essendo rapportato alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro, è parte del compenso dovuto per il servizio prestato (sentenza n. 106 del 1996). In proposito, come in altre analoghe occasioni, bisogna evidenziare che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalle varie pronunce (da ultimo, sentenza n. 2 del 2022; si vedano anche sentenze n. 120 e n. 32 del 2021).

D'altronde, anche solo per il consenso politico, il personale della Polizia di Stato meriterebbe una risposta alla domanda del perché debba pagare un tasso d'interesse per ricevere, all'atto del pensionamento, i propri soldi che già gli appartengono di diritto.

Pertanto, ci pare di comprendere che la problematica non sarebbe più il ragionevole differimento operante per definire un equilibrato componimento del pareggio di bilancio, ma piuttosto una volontà di far cassa, perché si consente di usufruire immediatamente dell'intero ammontare del trattamento maturato e liquido, solo dietro il pagamento di un corrispettivo costituito dal tasso d'interesse previsto.

Per quanto sopra descritto, si richiede di essere uditi in Commissione, anche in considerazione del fatto che è iniziato l'esame dell'Atto Camera n° 1254 contenente misure per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti d'importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento".

Il SIULP chiede l'apertura del tavolo relativo al Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.)



Si riporta il testo della nota inviata il 2 febbraio corrente dalla Segreteria Nazionale al Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Pregiatissimo Direttore, con la presente siamo a richiedere la convocazione del tavolo per la definizione degli istituti per l'erogazione degli emolumenti connessi al FESI.

A tal fine, si sollecita altresì la questione per analizzare le risorse economiche strutturate con quelle derivanti dal riparto e destinate alla Polizia di Stato.

Un confronto che sarebbe utile sia per valutare la consistenza economica dedicata alle fattispecie già previste nell'attuale accordo per Fondo di Efficienza per i Servizi Istituzionali, confermate per il 2023, sia per aprire un eventuale ragionamento sulla necessità di apportare delle modifiche a valere dall'anno in corso e creare, quindi, i presupposti di un potenziale intervento prima della definitiva contabilizzazione.

Attesa l'importanza che la questione riveste, si chiede, con cortese sollecitudine, un incontro finalizzato alla conoscenza analitica riguardante l'alimentazione del fondo e la destinazione delle risorse che seguono la ripartizione tra le forze.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti".

Disponibilità di codici e prontuari per i colleghi della Polizia Stradale



In riferimento alla espressa richiesta avanzata dalla Segreteria nazionale, il Servizio Polizia Stradale della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha rappresentato di aver acquistato e messo a disposizione degli uffici della Specialità una banca dati giuridica costantemente aggiornata, consultabile online presso ogni ufficio e reparto della Polizia Stradale, mediante la quale si ha accesso diretto al codice della strada ed alla normativa specialistica di settore.

La problematica era stata segnalata dai colleghi della Polizia Stradale che avevano altresì auspicato la possibilità di disporre anche di strumenti operativi utilizzabili su strada. Proprio al riguardo di detti supporti, la nota del servizio Polizia Stradale rappresenta che è stata già avviata una interlocuzione con

l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, finalizzata alla individuazione di prontuari da distribuire alle articolazioni territoriali della Specialità, quale strumento di immediato utilizzo per gli operatori.

Il testo proposto dal menzionato Ispettorato, già acquistato per le esigenze della Polizia di Stato e utile per finalità didattiche, è stato ritenuto non adeguato alle esigenze di approfondimento specialistico degli operatori della Polizia Stradale.

Per tale motivo, lo scorso 24 febbraio è stato siglato un accordo di collaborazione interistituzionale tra la suddetta Direzione centrale e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. In base a tale accordo le parti hanno individuato le risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di 1.500 licenze per la consultazione digitale dei prontuari del Codice della strada e leggi complementari, da utilizzare tramite dispositivi portatili in uso alle pattuglie. Si tratta di un importante risultato della iniziativa del nostro sindacato a beneficio dei colleghi della specialità.

Sgravio contributivo lavoratrici con figli - Circolare INPS



La legge di Bilancio 2024, legge 213 2023, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale prevede un nuovo taglio del cuneo contributivo, riservato alle lavoratrici madri.

I commi 180 -181 prevedono, infatti, uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, sempre che:

- siano assunte a tempo indeterminato e
- abbiano due o più figli.

Questo sconto aumenterà l'importo netto della retribuzione e avrà impatto diverso sulle lavoratrici con redditi sopra e sotto i 35mila euro, in quanto queste

ultime già godono dell'esonero parziale del cuneo fiscale destinato alla generalità dei lavoratori.

Il nuovo incentivo intende favorire l'occupazione femminile e sostenere le famiglie. Va ricordato comunque che l'aumento del netto in busta paga, dovuto allo sgravio contributivo, comporta maggiori imposte.

Il 31 gennaio INPS ha pubblicato la circolare 27_2024 con le istruzioni operative per l'applicazione del beneficio da parte dei datori di lavoro.

Vediamo di seguito maggiori dettagli su requisiti, condizioni, applicabilità e i possibili effetti in busta paga.

1) Sgravio contributivo madri 2024: i requisiti

Il comma 180 della legge di bilancio 213/2023 come detto prevede due diverse misure:

- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 l'esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time sia del settore privato che del pubblico impiego, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- solo per il 2024 lo stesso sgravio è previsto invece per le lavoratrici madri di due figli (sempre con contratto a tempo indeterminato, ed esclusi i rapporti di lavoro domestico) fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.

La circolare INPS specifica che l'applicazione di questo tagli contributivo è alternativa a quella dell'esonero dei contributi IVS già in vigore per i redditi fino a 25/ 35mila euro annui.

Viene infatti precisato che " l'applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS "

Resta fermo che dal mese successivo a quello in cui scada la fruizione di una delle due misure per maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita si può ricorrere alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Necessario evidenziare che il risparmio contributivo garantito da questa nuova misura fa comunque innalzare l'imponibile fiscale con conseguente maggiori tasse da versare.

Nella circolare 27 del 31 gennaio INPS riepiloga la normativa sull'esonero contributivo per le madri fornendo importanti specificazioni sui requisiti sull'applicabilità, oltre che le istruzioni per la fruizione nei flussi Uniemens.

In particolare, in tema di REQUISITI l'istituto specifica che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del secondo (per il 2024) o terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del secondo/terzo figlio (o successivo).

Non si decade dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in caso di:

- fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
- morte prematura;
- non convivenza di uno dei figli o affidamento esclusivo al padre.

La circolare riporta alcuni esempi specifici di casistiche riguardo alla decorrenza e alla durata dell'agevolazione in relazione alla data di nascita dei figli o di età che ne comporta l'esclusione.

Per l'accesso alla misura, le lavoratrici pubbliche e private devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero fornendo:

- il numero e i codici fiscali dei figli;
- dati che consentono all'istituto le verifiche sulla spettanza del beneficio

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l'esonero spettante secondo le indicazioni specificate nella circolare per le diverse gestioni.

L'Inps annuncia anche che è in preparazione un nuovo applicativo per consentire alla lavoratrice di comunicare direttamente all'Istituto le informazioni e sottolinea che l'assenza di comunicazione dei codici fiscali dei figli, con una delle due modalità descritte, comporta la revoca del beneficio.

Presso le nostre sedi provinciali è disponibile la modulistica per la richiesta del beneficio.

Disciplina della dirigenza della Polizia di Stato. - Orario di lavoro e prestazioni di lavoro straordinario



Con [circolare 333-AGG/prot. N. 0002985](#) del 31 gennaio 2024, a firma del Capo della Polizia sono state dettate disposizioni in relazione alla dirigenza della Polizia di Stato con riferimento alla tematica dell'orario di lavoro e alle diverse richieste di delucidazioni avanzate in relazione a alcuni profili della disciplina dedicata.

Con le circolari del 2 dicembre 2017 e del 29 gennaio 2018 - emanate in occasione dell'entrata in vigore della revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - erano già state fornite alcune indicazioni sullo status dirigenziale, precisando, tra

l'altro, che i dirigenti sono esclusi dalla programmazione dei turni di servizio e sono tenuti a certificare "con autodichiarazione l'orario di lavoro e l'effettuazione delle ore di lavoro straordinario prestato".

Con riguardo all'orario di lavoro la circolare evidenzia che le previste 36 ore di lavoro settimanale vanno modulate secondo il regime della settimana corta" o della "settimana lunga", "in relazione all'ufficio in cui si presta servizio", e che di conseguenza, in caso di settimana corta il completamento delle 36 ore settimanali, assicurato con i due rientri a settimana, dovrà essere calibrato sulla base delle concrete esigenze di servizio, oltre che di funzionalità dell'ufficio, ovvero in relazione a specifiche disposizioni del superiore gerarchico.

Nondimeno, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il dirigente potrà seguire un regime orario diverso da quello previsto per l'ufficio di appartenenza, previa autorizzazione del proprio superiore gerarchico (come, ad esempio, accade nel caso in cui si renda necessaria la presenza in servizio del dirigente nella giornata di sabato, sebbene il proprio ufficio segua il regime della c.d. settimana corta).

In tale contesto, considerata anche la peculiarità delle funzioni svolte, la necessità di contemperare le diverse esigenze connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale con l'applicazione dei principi generali vigenti in materia, determina la possibilità, anche per i dirigenti, di fruire della flessibilità dell'orario, ma pur sempre in coerenza con le fasce orarie previste per l'ufficio di riferimento e nel rispetto delle ore di lavoro giornaliere.

Come emerge dalla lettura sistematica dell'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e delle disposizioni contrattuali di volta in volta estese ai dirigenti - tra le quali, da ultimo, l'articolo 10

Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2024

The image shows a portion of the 730 Modello Redditi form. It includes fields for 'CONTRIBUENTE', 'CONGIUNTE DICHIARANTE', 'CONGIUNTE DICHIARANTE', 'CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE', 'DATI DEL CONTRIBUENTE' (with sub-fields for COGNOME, DATA DI NASCITA, and COMUNE), and 'RESIDENZA ANAGRAFICA' (with sub-fields for TIPOLOGIA, VALORE, and INDIRIZZO).

Per l'anno in corso, il modello 730 precompilato sarà sostituito da una procedura di auto-compilazione da parte di dipendenti e pensionati. La novità serve a rendere meno rigida la denuncia dei redditi delle persone fisiche, anche in vista di una futura modalità di tassazione dei redditi prevista dalla riforma. Lo scopo è quello di fornire una "procedura semplificata", con la quale il contribuente dovrà accettare o meno le informazioni note al Fisco e soltanto dopo vedersi compilato il modello dichiarativo.

I dati proposti dall'Amministrazione finanziaria saranno raccolti in un'apposita sezione dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente avrà modo di prenderne visione e di confermare o meno le informazioni presumibilmente da inserire in dichiarazione.

A quel punto, in base alle scelte compiute (accettazione o modifica dei dati), si auto-compilerà il modello dichiarativo.

In pratica, sarà l'Agenzia delle entrate a rendere disponibili al contribuente, in modo analitico, tutte le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate.

A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi in un'apposita area riservata del sito internet della già menzionata Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato.

I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.

Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni saranno rese disponibili anche agli intermediari delegati, che potranno confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In base alle anticipazioni della Relazione illustrativa, il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari), imporrà al contribuente fai-da-te che vorrà modificare i dati da trasmettere al Fisco ai fini della dichiarazione, la necessità di seguire il nuovo percorso guidato.

La conseguenza della procedura è l'esonero dai controlli in caso di dichiarazione senza modifiche valevole per la "Semplificata" così come per la "Precompilata".



The advertisement features a smartphone displaying the MySIULP app interface with news articles. To the right is the MySIULP logo, a circular emblem with a map of Italy and the text 'MY SIULP'. Below the logo is the text 'MySIULP' and 'IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE'. At the bottom are buttons for 'ANDROID APP ON Google play' and 'Download on the App Store'.

Cessione quinto pensioni e stipendi: i nuovi tassi sul prestito


Cambiano i tassi di interesse applicati alla [cessione del quinto](#), determinati con decreto dal Ministero dell'Economia ed in vigore per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2024.

Come chiarito dall'INPS nel [Messaggio](#) n.92/2024 (inserire link). I tassi dal 1° gennaio, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto stipendio e pensione, in base al Decreto MEF 110419/2023 con i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, sono quelli

riportati nella tabella che segue:

Importo	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000 euro	13,68	21,1000
Oltre i 15.000 euro	9,77	16,2125

I tassi soglia TAEG da utilizzare per analoghi prestiti concessi con cessione del quinto ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati diventano:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

Classi di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni	9,92	7,94
60-64	10,72	8,74
65-69	11,52	9,54
70-74	12,22	10,24
75-79	13,02	11,04
Oltre 79 anni	21,1000	16,2125

Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Con la cessione del quinto della pensione o stipendio, si può ottenere un prestito (da una banca o da un intermediario finanziario) che, nel caso del pensionato, si rimborsa mensilmente con addebito diretto sul cedolino pensione INPS. La rata di restituzione non può superare un quinto dell'importo mensile dell'assegno pensionistico tramite una trattenuta sullo stipendio in busta paga.

Si può pagare la rata con trattenuta mensile sulla pensione solo se questa è "cedibile", ossia di importo superiore al trattamento minimo.

Una novità recente è la procedura integrata "Quote Quinto" per le cessioni su stipendio e pensione: adesso il trasferimento della cessione del quinto dallo stipendio alla pensione è più facile e lo stato di ogni pratica è consultabile online sulla stessa piattaforma INPS.

Per ottenere un prestito con cessione del quinto, si deve richiedere una certificazione di cedibilità della pensione, in cui viene indicato l'importo massimo della rata ottenibile. Tale documento va consegnato alla banca o finanziaria. Rivolgendosi alle società convenzionate con l'INPS, la procedura si svolge in maniera interna e diretta, con i tassi di interesse stabiliti dalla convenzione.

La durata del contratto di prestito non può superare dieci anni. È obbligatorio stipulare un'assicurazione per il rischio di premorienza e l'importo della rata deve essere calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, con salvaguardia del minimo di legge per l'AGO (ecco perché i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione).

Nel caso di titolari di più pensioni, il calcolo si effettua sul loro cumulo.

Infine, nel contratto devono essere indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, commissioni, interessi). Per quanto concerne i titolari di prestazioni INPS, sono esclusi da questo tipo di prestito:

- assegni e pensioni sociali;
- invalidità civili;
- assegni mensili per l'assistenza ai pensionati per inabilità;
- assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCCOOP, VOESO, CRED27, COOP28);
- assegni al nucleo familiare;
- pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione;
- prestazioni di esodo ex art. 4, commi 1-7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- APE Sociale.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it